



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

PROPOSTA N. 7687

Torino, 01/04/2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Marco PORCEDDA
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Annalisa PUOPOLO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E CONTRIBUTI UNIFICATI PER N. 6 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.895,60.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su

base storica;

- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali e del rimborso di contributi unificati relativi a n. 6 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 9.895,60;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 778 del 16/12/2024, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*»
 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*

- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670 / 2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

VERIFICATO che:

- con le sentenze dell'11 febbraio 2025, nn. 329, 330, 331 e 332/2025, (allegati 2, 3, 4, 5), pubblicate e notificate a mezzo pec in pari data, il TAR Piemonte – Sezione Seconda - nei ricorsi R.G. nn. 246/2020, 247/2020, 251/2020 e 278/2020 promossi da WIND Tre S.p.A., contro il Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio – avverso i provvedimenti con cui la Città di Torino ha respinto le istanze per quattro SCIA presentata dalla Società al SUAP – ha condannato il Comune al rimborso al difensore della ricorrente, antistatario, dell'importo del contributo unificato pari ad Euro 650,00 per ciascun ricorso, per un importo complessivo di Euro 2.600,00;
- con la sentenza del 14 febbraio 2025, n. 1227/2025 (allegato 6), pubblicata in pari data e notificata il 17 febbraio 2025, il Consiglio di Stato - Sezione Quinta – nel ricorso in appello R.G. 5342/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e nei confronti di *omissis* e *omissis*, non costituite in giudizio, per la riforma della sentenza n. 1009/2023 del TAR Piemonte – Sezione Terza, relativa alla determinazione di esclusione dalla partecipazione al concorso di educatore asili nido - ha condannato la Città al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00, oltre IVA e CPA, per un importo complessivo di Euro 4.377,36;
- con la sentenza del 28 febbraio 2025, n. 1763/2025 (allegato 7), pubblicata in pari data, il Consiglio di Stato – Sezione Quinta - nel ricorso in appello R.G. 5399/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissis* e nei confronti di *omissis*, non costituito in giudizio, avverso la sentenza n. 624/2024 del TAR Piemonte – Sezione Seconda, per l'accesso agli atti della procedura di mobilità di 20 posti di agente della Polizia Municipale, a seguito del parziale diniego dell'Amministrazione civica – ha condannato la Città al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 2.000,00, oltre accessori e spese di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, per un importo complessivo di Euro 2.918,24.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 8) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 9.895,60 = relativo a spesa corrente.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 9).

La Dirigente responsabile dichiara ai sensi dell'articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo alla stessa.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs.26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D. Lgs. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivanti dal pagamento delle spese legali e del rimborso di contributi unificati per n. 6 provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 9.895,60=, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 8) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
- le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 9.895,60 risultano già stanziata nel Bilancio di previsione dell'anno 2025 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Direttore del Dipartimento Avvocatura, affinché provveda con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 e s.m.i., al fine di procedere al pagamento per provvedimenti sfavorevoli, resi nei seguenti procedimenti:

- R.G. nn. 246/2020, 247/2020, 251/2020, 278/2020 promossi da WIND Tre S.p.A. contro il Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio,

innanzi il TAR Piemonte - Sezione Seconda – Sentenze nn.. 329/2025, 330/2025, 331/2025, 332/2025, pubblicate e notificate a mezzo pec l'11 febbraio 2025 (liti 147/2020, 150/2020, 154/2020, 196/2020 MG);

• R.G. 5342/2024 promosso *omissis* contro il Comune di Torino e nei confronti di *omissise omissis*, non costituite in giudizio, innanzi il Consiglio di Stato - Sezione Quinta - Sentenza n. 1227/2025, pubblicata il 14/2/2025 e notificata a mezzo pec il 17/2/2025 (lite 58/2025 LV-AM)

• R.G. 5399/2024 promosso dal Comune di Torino contro *omissise* nei confronti di *omissis*, non costituito in giudizio, innanzi il Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza n. 1763/2025, pubblicata il 28 febbraio 2025 (lite 295/2024 AM).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-7687-2025-All_1-Allegato_1.xls.p7m
2. PROP-7687-2025-All_9-VERBALE_N._14_DEL_21.03.2025.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento